

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DAL FALCO, DELLA PORTA, LISI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1975

#### Provvedimenti in relazione all'attuazione della riforma sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla lettera *d*), prevede il rapporto di lavoro a « tempo definito » per i medici ospedalieri stabilendone, però, l'incompatibilità con l'esercizio professionale in case di cura private. Viene altresì precisato che tali norme limitative all'esercizio professionale nelle case di cura private si applicano sino alla fine dell'anno 1975, solo ove risulti « la disponibilità di appositi ambienti qualitativamente idonei per il libero esercizio professionale ».

La medesima limitazione professionale (però sempre subordinata alla stessa situazione contingente di « disponibilità di appositi ambienti » presso gli ospedali) viene confermata dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, all'articolo 133.

Orbene, si deve constatare che numerosissimi ospedali non hanno avuto la possibilità o la volontà di approntare quegli « appositi ambienti qualitativamente idonei per il libero esercizio professionale », che la legge prevedeva espressamente allo scopo sia di garantire ai medici ospedalieri la facoltà di esercitare la libera professione sia per assicurare a tutta la popolazione la possibilità di rivolgersi, al di là dei vincoli mutualistici, al medico che riscuotesse la sua fiducia.

In queste condizioni appare dunque necessario provvedere, in attesa che la riforma

sanitaria completi il suo *iter* e divenga operante, a togliere questa limitazione che verrebbe a punire una parte della categoria dei medici ospedalieri e che, specialmente, colpirebbe direttamente l'interesse della popolazione assistita.

Strettamente connesso a questo problema sta quanto disposto dall'articolo 54 della legge 18 aprile 1975, n. 148, che, trasferendo, a decorrere dal 31 gennaio 1976, il concetto di opzionalità al tempo pieno dai medici interessati alle amministrazioni ospedaliere, ripropone le stesse difficoltà e gli stessi inconvenienti sopra lamentati.

Infatti, il « tempo pieno » per i medici ospedalieri non esclude la possibilità, ad essi riconosciuta, di poter esercitare in ospedale, in appositi ambienti « qualitativamente idonei per il libero esercizio professionale », la propria attività libero-professionale.

In tali condizioni si ricrea la medesima situazione lamentata a proposito dell'articolo 43, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, stante la denunciata carenza ambientale da parte delle amministrazioni ospedaliere.

Pertanto, anche per questo articolo, si ravvisa l'opportunità di rimandare l'intero problema alle decisioni concordate che verranno prese dall'attesa legge di riforma sanitaria che regolerà, appunto, tutta l'assistenza medica in una visione globale ed in una impostazione uniforme nei suoi vari aspetti.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

I termini stabiliti sia dalla lettera *d*) dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sia dall'articolo 54 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sono prorogati all'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale.